

CONTABILITÀ

Ammanchi di cassa, come gestirli

di Viviana Grippo

Capita sovente, se si pensa ad esempio alla **grande distribuzione**, che all'atto dei controlli tra scontrinato e incassato possano riscontrarsi delle **differenze negative** dovute a svariate motivazioni; dal furto agli arrotondamenti, agli scontrini errati.

Posto che il mastro cassa può presentare un **saldo negativo** solo qualora in medesima data sia rilevata **prima** una **uscita** e **successivamente** una **entrata**, come nell'esempio che segue, occorre chiedersi cosa fare se invece si realizza una **differenza di cassa**.

010101 Cassa			31/12/2017	
Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2017	Saldo iniziale		1.258,00	1.258,00
10/01/2017	Saldo fatt.ra 16/14 Elettrofano		212,00	1.046,00
11/01/2017	Saldo ric. Ristò		425,00	621,00
15/01/2017	Pagata bolletta telefonica n....		499,00	122,00
21/01/2017	Saldo fatt.ra n. 12/14 Cartaeoltre		279,12	-157,12
21/01/2017	Versato prelievo in contanti da c/c bancario	750,00		592,88

Dal punto di vista contabile la rilevazione dell'**ammacco** è la seguente:

Ammanchi di cassa a Cassa

La voce Ammanchi di cassa va iscritta in conto economico tra gli **Oneri diversi di gestione** in B14.

Secondo l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione AdE 54/E/2010](#)) gli **ammanchi di cassa** sono **deducibili** sia ai fini Ires che Irap se viene dimostrato che essi sono:

- **fisiologici**,
- **inevitabili**
- **connaturati all'attività d'impresa**.

E' inoltre necessario documentare la differenza attraverso un apposito **verbale** redatto da **soggetto responsabile dei controlli aziendali** e dal **responsabile di cassa** a cui gli ammanchi sono attribuibili.

Se tutte le **condizioni** sopra elencate non dovessero verificarsi gli ammanchi non possono

essere considerati deducibili.

In particolare la citata risoluzione specifica che “una volta documentato in tal modo l’ammacco, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle **comuni regole di esperienza**, secondo cui **ammanchi di modesto ammontare quotidiano** non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.

In merito alla determinazione del **modesto importo** la risoluzione specifica che la valutazione dovrà essere rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:

- della presenza di **misure organizzative** e di **strumenti per il contenimento** e la **prevenzione** delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- del **trend** delle **differenze di cassa** rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
- dell’emersione di differenze di cassa, per lo stesso periodo d’imposta, sia di segno negativo sia positivo, ipoteticamente **compensabili**;
- della **limitata significatività** delle differenze di cassa in rapporto al **volume d'affari**, alla **consistenza del fondo cassa giornaliero** o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al **numero e valore complessivo delle operazioni**, al numero delle **casse operanti** e al **numero degli operatori di cassa**.

In ultimo va ricordato che alle differenze di cassa, precisa l’Amministrazione, è applicabile la disciplina dell'[articolo 101 Tuir](#) in merito alla **deducibilità delle perdite di beni**, non merce, in presenza di **elementi certi e precisi** che consentano di ricostruirne obbiettivamente l’*an* e il *quantum*. Al verificarsi di tali presupposti si potrà considerare verificato anche il **requisito dell’inerenza**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >